

196	DM	10/04/2014. n. 122	Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese.	Min Giustizia	X	<p><u>Amministrazione</u> (rinvio al Sito, sezione <u>scadenzario</u>) L'intervento regolamentare non introduce nuovi oneri rispetto a quelli previsti dalla normativa primaria (che già prescrive l'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese).</p> <p><u>CNA</u> Pur essendo stato eliminato l'intervento del notaio e i relativi costi, permane il problema della registrazione dell'atto da fare allo sportello</p> <p><u>Confindustria</u> Il decreto non introduce oneri informativi nuovi rispetto a quanto richiesto per la sottoscrizione davanti al notaio. Occorre tuttavia digitalizzare anche la registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto sottoscritto con firma digitale, in modo da allinearla alla registrazione che effettua il notaio. Infatti, mentre quest'ultimo può avvalersi di una procedura telematica, l'imprenditore contraente deve recarsi fisicamente presso uno sportello dell'Agenzia delle Entrate, con delega da parte di tutti i contraenti. Ciò determina un aggravio in termini di tempo e di costi.</p> <p><u>Confartigianato</u> Il decreto reca il modello standard per la trasmissione del contratto di rete al Registro delle imprese. Non sono stati introdotti nuovi oneri informativi rispetto a quelli previsti dalla legge. Si segnala, tuttavia, che l'art. 1-J61a previsione, contenuta nel DL n. 5/09, art. 3, co. 4-<i>quater</i>, della necessità di utilizzare la firma digitale "riconosciuta" ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/05) per le reti che vogliano acquistare la soggettività giuridica vanifica l'impatto in termini di semplificazione, in quanto costringe i firmatari del contratto di rete a recarsi dal notaio per ottenere l'autentica della loro firma (ancorché digitale). In tal senso gli oneri precedentemente introdotti sono resi operativi.</p>
-----	----	-----------------------	---	------------------	---	--

221	DM	4/08/2014, n. 139	Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010.	Min Giustizia	X		SI (G.U. e sito web- scadenzari o)	La norma introduce in capo all'organismo di mediazione, l'obbligo di trasmettere al Ministero della giustizia, ogni tre mesi, i dati statistici relativi alle attività di mediazione (art. 3). Il decreto prevede inoltre l'obbligo di monitoraggio statistico in capo al Min. giustizia (art. 5).	<p><u>Amministrazione</u> (Sito, sezione scadenziario)</p> <p>Il DM introduce i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di comunicazione di dati statistici al Ministero della giustizia (Art. 3); - Obbligo di monitoraggio statistico (Art. 5) <p><u>CNA</u></p> <p>E' stato introdotto un onere in più per gli organismi che devono inviare tramite email le statistiche trimestrali al OAM</p>
222	DM	13/08/2014, n. 140	Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.	Min Giustizia	X			Il dm disciplina i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali e i requisiti del formatore e del responsabile scientifico. L'art. 5 prevede che l'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici siano comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata elettronica.	<p><u>Amministrazione</u> (rinvio al <u>Sito, sezione scadenziario</u>)</p>

246	DM	24/07/2014, n. 148	Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.	Min Giustizia	X		Il decreto stabilisce che le imprese che intendono fruire del credito di imposta riconosciuto per l'assunzione di detenuti, internati anche ammessi al lavoro all'esterno, lavoratori semiliberi provenienti dalla determinazione o internati semiliberi, devono - stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti (art. 3); - presentare un'istanza relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'Istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione (art. 6).	<u>Amministrazione</u> (rinvio al Sito, sezione <u>scadenzario</u>) Il regolamento dà attuazione alla normativa primaria (art. 3 e 4 della legge n. 193 del 2000) limitandosi a prevedere modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali. L'onere deriva pertanto dalla norma primaria, che li prevede per la valutazione della idoneità delle imprese pubbliche o private ad ottenere i benefici previsti.
28	D. Dirett.	14/01/2014	Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico	Min Infrastrutture e Trasporti	X		Il decreto stabilisce che: 1. il carrello deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati stabiliti dalla norma [art. 2, lettera a)]; 2. il carrello deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine) [art. 2, lettera h)]; 3. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente devono essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo [art. 2, lettera h)]; 4. la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello va presentata alla Motorizzazione Civile [art. 4]	<u>Confindustria</u> L'onere è a monte del decreto direttoriale, che adegua la disciplina attuativa alle modifiche apportate al Codice della strada, a seguito dell'obbligo di immatricolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori che solo saltuariamente e per brevi tratti si inseriscono nella circolazione stradale. Il decreto direttoriale riduce gli oneri potenziali della norma , in quanto esclude l'immatricolazione (in particolare dei mezzi già esistenti), pur a fronte di alcune necessarie prescrizioni.
34	DM	15/01/2014	Imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa	Min Infrastrutture e Trasporti			I vettori comunitari devono presentare all'ENAC per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al decreto (dichiarazione di accettazione, programma operativo e fidejussione bancaria) [art. 4 - punto 4 dell'Allegato tecnico]	

50	DM	16/11/2013	Modalità di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false	Min Infrastrutture e Trasporti	X	Il decreto stabilisce che i dati trasportistici richiesti dall'Osservatorio alle imprese sono prodotti sotto forma di dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà [art. 1 e 2].	<p><u>Amministrazione</u></p> <p>Il DM non crea oneri a carico delle imprese in quanto con lo stesso provvedimento si specifica solo ed esclusivamente con quali modalità devono essere dichiarati, dalle imprese stesse, i dati trasportistici ed economico-finanziari richiesti dall'Osservatorio (di cui all'art. 1 comma 300 L. 24.12.2007), per essere inseriti in modalità telematica nel sistema informativo dell'Osservatorio medesimo.</p> <p><u>Confindustria</u></p> <p>L'informazione richiesta è necessaria al funzionamento dell'Osservatorio TPL, cioè al monitoraggio di un settore particolarmente critico dei SPL. Gli oneri previsti (attestazione di dati) sono da ritenersi accettabili.</p>
----	----	------------	--	--------------------------------	---	--	---

53	DM	27/01/2014	<p>Recepimento della direttiva 1999/17/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori, della direttiva 1999/18/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori e della direttiva 2013/15/UE del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci, nel settore dei veicoli a motore, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia</p>	Min Infrastruttur e Trasporti		<p>Il DM recepisce alcune disposizioni comunitarie in materia di fari abbaglianti e anabbaglianti, etc., modificando gli allegati dei precedenti provvedimenti di recepimento della norma europea. In particolare, prevede oneri per quanto riguarda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La domanda di omologazione CE di un componente di proiettore presentata dal costruttore secondo il modello di scheda informativa previsto dalla norma [punto 2.1.1. Allegato A];2. La domanda di omologazione di un tipo di sorgente luminosa presentata secondo il modello di scheda informativa previsto dalla norma [punto 2.2. Allegato A];3. Una dichiarazione del costruttore che attesta che il tipo presentato (fatta eccezione per il marchio di fabbrica o commerciale) è identico al tipo già omologato, identificato dal rispettivo codice, ed è stato prodotto dallo stesso costruttore [punto 2.2.3.1., Allegato A]4. Obbligo di apporre iscrizioni, marchi e schede [punto 3. 4. 5 e 6, Allegato A].
----	----	------------	---	-------------------------------------	--	---

61	Circolare	06/02/2014, n. 641/RU	Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2014	Min Infrastruttur e Trasporti		La circolare dettaglia le disposizioni dell'art. 9 del d.lgs. 285/1992. In particolare: 1. per quanto riguarda la richiesta di nulla-osta per le competizioni motoristiche non previste dal piano annuale, prevede che alla domanda venga allegata la seguente documentazione: 1) relazione con elenco e descrizione delle strade interessate e tutte le altre informazioni richieste dalla norma; 2) planimetria del percorso; 3) regolamento di gara; 4) parere favorevole del CONI o attestazione di conformità alle norme tecnico/sportive della federazione; 5) ricevuta del versamento dell'importo dovuto; 6) dichiarazione che la gara non interessa aree urbane o attestazione del consenso del Comune [art. 2]; 2. per spostare la data di svolgimento della gara, presentare domanda di autorizzazione all'Ente competente, allegando il nulla-osta, la documentazione comprovante la necessità di spostamento e la prova della stipula di assicurazione per responsabilità civile [art. 2].	
63	DM	10/01/2014, n. 30	Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole	Min Infrastruttur e Trasporti		Il DM sostituisce l'autorizzazione con dichiarazione di inizio attività. Inoltre prevede: 1. obbligo, nel caso si costituisca consorzio, di presentare dichiarazione inizio attività con le informazioni previste dalla norma [art. 5 che modifica art. 7 del DM 17/05/1995, n.317]; 2. obbligo di presentare alla provincia la dichiarazione sostitutiva atto notorietà con le informazioni previste dalla norma [art. 5 che modifica l'art. 7 del DM del 1995]; 3. nel caso di acquisizione di veicoli per patenti C1, C1E, D1 e D1E, obbligo di presentare comunicazione alla provincia [art. 5 che introduce art. 7bis del DM del 1995]; 4. obbligo di comunicare alla provincia l'eventuale inserimento/dismissione di veicoli nel parco macchine [art. 5 che introduce art. 7bis del DM del 1995]; 5. abolizione di: 1) registro delle lezioni teoriche; 2) schede per ammissione all'esame teorico e di guida [art. 13 che modifica art. 12 del DM del 1995]; 6. nel caso di autoscuole che estendono l'attività di formazione a tutte le categorie di conducenti, obbligo di presentare dichiarazione di inizio attività [art. 9 che inserisce art. 14bis del DM del 1995].	

74	DM	14/03/2014	Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa e Olbia-Verona e viceversa	Min Infrastruttur e Trasporti			<p>Il DM modifica quanto previsto dal precedente DM 29/12/2005 e prevede che</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo dei voli, che dovrà essere depositato, a fini autorizzatori, almeno sessanta giorni prima (e non più 15 giorni prima) dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC, e presso la regione autonoma della Sardegna [allegato tecnico]; 2. i vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare, alla regione autonoma della Sardegna, formale ed integrale dichiarazione di accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive [allegato tecnico] 	
104	Decr. Comanda nte gen. Capitaneri a di porto	07/04/2014	Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose	Min Infrastruttur e Trasporti			<p>Il decreto sostituisce il precedente Decr. 21/03/2006, n. 278, introducendo le seguenti novità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'arrivo della nave e prima della partenza, il comandante, il raccomandatario marittimo o altra persona autorizzata dal comandante inviano all'autorità marittima il FAL form 7 [punto 4.5.1, Allegato]; 2. Le navi che trasportano merci pericolose devono possedere il Codice IMDG. In luogo della pubblicazione originale edita dall'I.M.O. può essere tenuta a bordo la Risoluzione MSC, qualora contenga il testo consolidato del Codice [punto 4.6]; 3. Sono previste maggiori informazioni da inserire nell'istanza nel caso di trasporto di rifiuti radioattivi [punto 6.3]; 4. Il raccomandatario marittimo, l'armatore o il comandante dell'unità deve conservare: a) documento attestante la rispondenza al punto 5 della Risoluzione IMO A. 581(14); b) le informazioni di cui al punto 6.14, Allegato [punto 6.5]; 5. Sono modificate le comunicazioni nel caso di trasporto di merci pericolose (quantità limitate o esenti) e nel caso di merci pericolose a bordo di navi traghetto [punti 9 e 10] 	<p>Confindustria</p> <p>A fronte di oneri indotti dall'adeguamento a disposizioni internazionali ed europee sulla navigazione, l'attuazione risulterebbe, per quanto possibile, semplificata, tenuto conto che si tratta di trasporti marittimi pericolosi o estremamente pericolosi. Rispetto a quelli necessariamente da sostenere, non si rilevano oneri aggiuntivi prodotti dalla disposizione attuativa.</p>

115	DM	20/09/2013	Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi	Min Infrastrutture e Trasporti			<p>1. Nulla osta rilasciato dalla Direzione Generale Territoriale (DGT) per lo svolgimento dei corsi, da richiedere con lo schema di domanda di cui all'allegato 1; eventuali modifiche di personale, sede etc. va comunicata alla DGT con lo schema di cui all'allegato 2 [art. 3, c. 2];</p> <p>2. In caso di autoscuole consorziate che demandano la pratica ad un centro d'istruzione, obbligo di esibizione di una dichiarazione del centro di istruzione attestante disponibilità di istruttori e veicoli [art. 3, c. 3];</p> <p>3. I soggetti individuati all'art. 4, comma 1 possono svolgere anche solo corsi di formazione periodica, previa autorizzazione richiesta alla DG Motorizzazione secondo lo schema di cui all'allegato 3, 4 o 5 [art. 4];</p> <p>4. I soggetti autorizzati comunicano alla DGT e all'ufficio motorizzazione il nominativo del responsabile del corso stesso e le altre info previste dalla norma [art. 10, comma 1 + art. 13, c. 5];</p> <p>5. Registro delle iscrizioni e registro della frequenza [art. 10, c. 4 e 5. e art. 13, c. 7 e 8 + Att. 6, 7, 9, 11].</p>	
130	DM	14/02/2014	Proroga dell'utilizzo dei contributi ministeriali residui assegnati ai soggetti aderenti ai Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile (PRUSST) promossi con decreto n. 1169 dell'8 ottobre 1998	Min Infrastrutture e Trasporti			<p>Il DM determina le modalità per la richiesta della proroga dei contributi ministeriali. In particolare, prevede che, per gli interventi finanziati con contributi ministeriali i soggetti promotori dovranno trasmettere - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo polabit-div4@pec.mit.gov.it - la seguente documentazione, corredata dal verbale di approvazione del collegio di vigilanza:</p> <p>1) richiesta di proroga;</p> <p>2) rendiconto dei contributi ministeriali assegnati, con quantificazione delle seguenti voci di spesa: a) somme liquidate alla data della scadenza dell'accordo; b) somme impegnate ancora da liquidare per contratti di appalto per opere e/o servizi; c) residui da destinare unicamente alla realizzazione di opere pubbliche comprese nell'accordo quadro [Allegato]</p>	

134	DM	26/05/2014	Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie	Min Infrastrutture e Trasporti		<p>1. I proprietari di veicoli che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata, sono soggetti a deroga purché dimostrino di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo [art. 2];</p> <p>2. Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno [art. 3].</p>
145 (S.O.)	DM	17/04/2014	Recepimento della direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali	Min Infrastrutture e Trasporti		<p>Il provvedimento modifica gli allegati del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999 e prevede i seguenti oneri amministrativi:</p> <p>1. Domande di omologazione [Allegato I];</p> <p>2. Comunicazioni e resoconti in merito alla verifica della durabilità dei motori ad accensione spontanea e delle emissioni di CO₂ [Allegato I];</p> <p>3. Verbali di prova per i motori ad accensione spontanea [Allegato V];</p> <p>4. Scheda relativa ai motori omologati [Allegato VI]</p>

191	DM	03/06/2014	Modifica del decreto ministeriale 25 febbraio 2009 recante: «procedure per l'individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale» e di individuazione dei parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza sugli enti e le associazioni nautiche di livello nazionale.	Min Infrastruttur e Trasporti				Il decreto stabilisce, all'art. 3, che, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del MIT, l'associazione o ente riconosciuto deve preventivamente comunicare il calendario dei corsi, l'orario delle lezioni ed i nominativi degli insegnanti e degli istruttori.	
208	DM	19/06/2014	Modalità per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.	Min Infrastruttur e Trasporti				<p>Il decreto (art. 2) prevede che, ai fini dell'ammissione ai contributi per la formazione professionale, le imprese del settore dell'autotrasporto presentino una domanda al MIT utilizzando esclusivamente il modulo allegato ed indicando il soggetto attuatore delle azioni formative. Alla domanda occorre allegare:</p> <p>a) programma del corso comprendente le materie di insegnamento, la durata del corso, il numero dei destinatari dell'iniziativa e il numero complessivo di ore di insegnamento;</p> <p>b) preventivo della spesa (suddiviso per voci);</p> <p>c) calendario del corso (luogo, giorno ed ora delle lezioni previste);</p> <p>d) elenco delle imprese partecipanti all'attività formativa (in caso di strutture societarie).</p> <p>Alla conclusione delle azioni formative, le imprese, ai fini dell'erogazione del contributo, devono inviare specifica rendicontazione dei costi sostenuti, allegando tutta la documentazione indicata all'art. 3.</p>	<p>Confindustria</p> <p>Le informazioni richieste ex ante (selezione) ed ex post (rendicontazione) risultano necessarie per evitare/limitare fenomeni opportunistici da parte dei beneficiari. L'onere amministrativo introdotto non risulta superiore a quello precedentemente previsto.</p>

218	DM	3/07/2014	Modalità operative di erogazione dei contributi finanziari a favore dell'ammodernamento delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto finalizzato alla tutela ambientale.	Min Infrastrutture e Trasporti			Il dm prevede (art. 3) la presentazione di una domanda, da redigere sulla base di un modulo allegato, corredata di idonea documentazione e della copia del contratto di acquisizione dei beni. Successivamente, le imprese collocate utilmente nell'elenco, devono presentare dichiarazione sostitutiva sulla base del modello allegato (art. 4).	Confindustria Le informazioni richieste risultano necessarie per evitare/limitare fenomeni opportunistici da parte dei beneficiari. L'onere amministrativo introdotto non risulta superiore a quello precedentemente previsto.
242	Delibera n. 02/2014	02/10/2014	Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013. (Delibera n. 02 /2014).	Min Infrastrutture e Trasporti			La delibera disciplina la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2013. In particolare, la delibera stabilisce: - i soggetti beneficiari; - i termini, le modalità di presentazione e i contenuti delle domande (art. 1) da parte delle imprese aventi titolo distinguendo tra imprese di autotrasporto "conto terzi" e "conto proprio". La domanda va inviata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token usb).	Confindustria La previsione di necessarie dotazioni tecniche imposte ai beneficiari di tali sussidi può essere valutata come effetto indiretto di up-grade tecnologico, specie per imprese micro (0-9 addetti), notoriamente "resistenti" a tali adeguamenti e notevolmente diffuse nel settore. L'onere amministrativo introdotto non risulta superiore a quello precedentemente previsto.
288	decreto direttoriale	25/11/2014	Proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune	Min Infrastrutture e Trasporti		X	Per ottenere la proroga della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune, deve essere presentata una domanda all'USTIF competente e all'Ente Territoriale titolato al rilascio dell'autorizzazione.	Amministrazione Il Decreto Direttoriale 25/11/2014 è stato emanato a seguito delle disposizioni di cui all'art. 31-bis, comma 2, della legge 11 novembre 2014, n. 164. Tale provvedimento, adottato in favore degli operatori del settore funiviario, prevede la proroga di un anno per i termini di scadenza della vita tecnica degli impianti a fune. L'istituto della proroga, anche per i suddetti termini, era stato già introdotto con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.

298	DM	04/12/2014	Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2015	Min Infrastruttur e Trasporti	X		Gli artt. 5 e 6 del decreto prevedono che specifiche richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, di norma alla prefettura-ufficio del Governo della provincia di partenza, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare.	<u>Confindustria</u> In relazione alla notevole difformità applicativa delle deroghe ai divieti alla circolazione delle Prefetture, sarebbe preferibile consentire comunque il trasporto, ma prevedendo l'obbligo di tenere a bordo mezzo documentazione che attesti la tipologia di trasporto ammessa a deroga e le motivazioni del trasporto, in modo da poter procedere ad eventuali verifiche ex post. L'onere amministrativo introdotto dalla norma risulta almeno in parte ridimensionato dalla disposizione attuativa.
299	DM	8/10/2014	Recepimento della direttiva 2014/43/UE della Commissione che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli	Min Infrastruttur e Trasporti			Vengono modificati gli allegati I, II e III del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE, e successive modificazioni. Si apportano modifiche al contenuto delle schede informative allegate alle domande di omologazione di tipi o famiglie di motori per trattori.	

280	DM	07/10/2014	Modifica del decreto 26 febbraio 2013 recante definizione delle modalità di comunicazione telematiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto	Min Infrastruttur e Trasporti		
89	DM	14/02/2014	Modalità di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente	Min Lavoro e Politiche Sociali		X

<p>Il dm prevede un nuovo modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto all'Agenzia delle Entrate e alle Capitanerie di porto (art. 2). Viene inoltre ampliato l'ambito dei soggetti tenuti alla comunicazione all'INPS e all'INAIL (art. 1).</p>	
<p>Il DM prevede i seguenti oneri amministrativi:</p> <p>1. Le categorie di lavoratori individuate dalle lettere a), e), f) dell'art. 2 della norma presentano all'INPS istanza di accesso ai benefici [art. 4];</p> <p>2. Le categorie di lavoratori individuate dalle lettere b), c), d) dell'art. 2 della norma presentano all'INPS istanza di accesso ai benefici, secondo le modalità previste dalla norma [art. 5].</p>	<p><u>Amministrazione</u> Oneri informativi e modalità di adempimento già previsti dal D.M. 22 aprile 2013 (art.8)</p> <p><u>Confindustria</u> Si tratta di un onere inerente al beneficio previsto.</p> <p><u>CNA</u> Il provvedimento conferma le medesime modalità operative e gli oneri per le imprese già in essere con il DM 22/04/2013. Rileviamo, tuttavia, che la sfasatura temporale tra il momento di corresponsione delle retribuzioni di secondo livello ammesse allo sgravio contributivo e il momento di effettiva applicazione dello sgravio medesimo, è fonte di aggravii per le imprese (es. imprese che abbiano nel frattempo cessato o sospeso l'attività; operazioni societarie sopravvenute; ecc.</p>

120	DM	29/11/2013	Individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro	Min Lavoro e Politiche Sociali		X	<p>Il DM prevede che:</p> <p>1. Anche le Agenzie di intermediazione della gente di mare possono iscriversi alla Sezione III dell'Albo delle Agenzie per il lavoro [art. 2];</p> <p>2. Ferma restando la procedura di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la richiesta di autorizzazione all'attività di intermediazione della gente di mare e di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) [art. 3];</p> <p>3. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di interconnettersi al portale Cliclavoro e conferire altresì i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro marittimo, raccolti nell'esercizio dell'attività di intermediazione [art. 4].</p>	<p>Amministrazione</p> <p>L'adempimento previsto non costituisce introduzione di un nuovo onere, bensì mera ripetizione di oneri già vigenti</p> <p>CNA</p> <p>Il provvedimento non comporta nuovi oneri o adempimenti rispetto a quelli previsti ai fini dell'iscrizione all'albo delle Agenzie di intermediazione della gente di mare</p>
123	DM	14/02/2014	Determinazione, per l'anno 2014, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007	Min Lavoro e Politiche Sociali		X	<p>Il DM stabilisce che: 1. I contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro [art. 2, c. 3]; 2. Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro inoltrano esclusivamente in via telematica apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo; la domanda deve contenere le informazioni previste dalla norma [art. 3].</p>	<p>Amministrazione</p> <p>Oneri informativi e modalità di adempimento già previsti dal D.M. 27 dicembre 2012 (art. 3)</p> <p>CNA</p> <p>Il provvedimento conferma le medesime modalità operative e gli oneri per le imprese già in essere con il DM 22/04/2013. Tuttavia il tempo che intercorre tra il momento di corresponsione delle retribuzioni di secondo livello ammesse allo sgravio contributivo e l'effettiva applicazione dello sgravio rappresenta un onere per le imprese</p>

183	DM (pubblicato per comunicato)	22/07/2014	Individuazione delle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.	Min Lavoro e Politiche Sociali	X		Il DM estende la platea di soggetti a cui si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.	<u>Confartigianato</u> Il decreto ha esteso il campo di applicazione della valutazione del rischio anche al settore fieristico, nel quale - dal punto di vista statistico - non risultano, negli ultimi anni, infortuni gravi e/o mortali, operandosi, così, un'ulteriore ed ingiustificata burocratizzazione della disciplina della sicurezza sul lavoro.
236	DM	20/06/2014	Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 82761).	Min Lavoro e Politiche Sociali			Il decreto prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito personale al quale il datore di lavoro può accedere compilando un'apposita "richiesta" (art. 5, c. 3). Il decreto stabilisce, inoltre, che, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno, il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito deve dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata (art. 11, c. 6).	

247	DM	28/07/2014	Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 83486).	Min Lavoro e Politiche Sociali			Il decreto prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale al quale il datore di lavoro può accedere compilando un'apposita "richiesta" (art. 5, c. 3). Il provvedimento stabilisce, inoltre, che, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno, il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, deve dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata (art. 11, c. 7).	
270	Comunicato	20/11/2014	Linee di indirizzo, adottate in data 17 novembre 2014, per la presentazione ed il sostegno di iniziative formative e di informatizzazione e di progetti sperimentali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f), della legge 7 dicembre 2000, n. 383, da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge - Anno 2014.	Min Lavoro e Politiche Sociali			Le associazioni di promozione sociale singolarmente o in forma di partenariato tra loro possono presentare una richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative formative e di informatizzazione. Il punto 8 delle linee guida stabilisce che le richieste di contributo, il formulario di presentazione dell'iniziativa o del progetto e il piano economico (secondo lo schema allegato alle stesse linee guida), sottoscritti dal legale rappresentante, devono essere compilati e trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all'indirizzo: www.direttiva383.it	